# CONVENZIONE SULLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E CONSULTIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 131 DEL 2003

fra

Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna rappresentata dal Presidente Marco Pieroni

Consiglio delle Autonomie locali Rappresentato dal Presidente Paolo Lucchi

Considerato che le funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti dalla legge n. 131/2003, sono finalizzate alla verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni:

Rilevato che nell'ambito del rapporto fra gli Enti citati l'art. 7, comma 8, della stessa legge n. 131/2003 prevede "ulteriori forme di collaborazione" da svilupparsi fra le Sezioni regionali di controllo della Corte, la Regione e il "Consiglio delle Autonomie locali, se istituito", ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la legge regionale n. 13/2009 che ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali "quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna";

Considerato che il Consiglio delle Autonomie locali è chiamato a farsi partecipe delle "ulteriori forme di collaborazione" da svilupparsi con le Sezioni regionali di controllo della Corte e la Regione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131/2003;

Valutato utile confermare e aggiornare buone prassi per l'efficace svolgimento delle funzioni di controllo e consultiva, intese nei termini sopraindicati, nonché per lo sviluppo dei rapporti collaborativi fra la Sezione regionale della Corte dei conti, il Consiglio delle Autonomie locali e la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di convenire che il Consiglio delle Autonomie locali, nell'ambito di quanto definito nelle premesse e nell'assetto organizzativo della Regione, costituisca l'organo di riferimento per la programmazione e le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli nei confronti di singoli enti locali

dell'Emilia-Romagna, ovvero per referti relativi a profili settoriali e specifici della gestione estesi a categorie di enti;

# Tutto ciò premesso SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

## (Ambito della collaborazione)

1. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (di seguito, Sezione regionale) può interloquire con il Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito CAL) per la programmazione e per le questioni di carattere generale inerenti all'esercizio dei controlli sulla regolare e sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni nei riguardi di singoli enti locali dell'Emilia-Romagna o per referti inerenti a particolari categorie di essi.

#### Art. 2

## (Programmazione annuale dei controlli)

- 1. In ordine all'attività di controllo di cui al precedente articolo 1, il CAL può segnalare alla Sezione regionale profili della gestione sugli enti locali di cui riterrebbe opportuno l'inserimento nel programma dei controlli annualmente predisposto dalla stessa Sezione. Successivamente, la Sezione regionale provvede a inviare al CAL il programma annuale dei controlli approvato.
- 2. Il CAL esplica la facoltà di cui al comma 1 anche avvalendosi del contributo degli esperti di cui all'art. 4, comma 2 e in coordinamento con le associazioni rappresentative degli enti locali.

# Art. 3

# (Incontri)

- 1. La Sezione regionale e il CAL, qualora nell'esercizio delle rispettive attività rilevino problematiche di carattere generale riguardanti gli enti locali possono concordare incontri ai quali possono essere invitate a partecipare le associazioni rappresentative degli enti locali.
- 2. In detti incontri la Sezione regionale evidenzia i risultati degli accertamenti effettuati, sulla base delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto degli enti locali rimesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, sul rispetto degli obiettivi posti in termine di pareggio di bilancio e sul vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché sulla eventuale sussistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie.
- 3. Gli organi della Regione possono partecipare agli incontri.
- 4. Durante le medesime attività il CAL può rappresentare alla Sezione regionale tematiche a carattere generale emerse nel contesto degli adempimenti di cui all' art. 4, comma 2, della presente Convenzione.

## Art. 4

# (Attività consultiva)

1. Le richieste di parere degli enti locali in materia di contabilità pubblica sono trasmesse alla Sezione regionale, di norma tramite il CAL; quest'ultimo, in ogni caso, è messo a conoscenza dell'invio delle richieste anche tramite la Sezione stessa.

- 2. Il CAL, mediante un gruppo di esperti in materia contabile appositamente nominato, istruisce le richieste di parere per la trasmissione alla Sezione regionale, corredandole di un'istruttoria tecnica e le invia alla Sezione regionale.
- 3. Il parere emesso dalla Sezione regionale, a seguito delle richieste di cui al comma 1, è da questa trasmesso al CAL, oltre che all'ente richiedente.
- 4. Il CAL e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire la conoscenza, attraverso i propri siti web, delle deliberazioni e dei pareri trasmessi dalla Sezione regionale, nonché delle relazioni dalla stessa elaborate, anche in collaborazione con le Associazioni delle autonomie locali.
- 5. Il Cal e la Regione Emilia Romagna si impegnano altresì a sviluppare ulteriori forme di collaborazione che tengano in considerazione la realtà istituzionale rappresentata dalle Unioni dei Comuni nello svolgimento dell'attività consultiva nel rispetto del contenuto degli atti di orientamento adottati dalla Sezione delle Autonomie in materia di requisiti di ammissibilità soggettiva.

### Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente convenzione non derivano oneri finanziari aggiuntivi.

## Bologna

Presidente della Regione	Presidente della	Presidente del Consiglio delle
Emilia-Romagna	Sezione Regionale di	Autonomie locali
	Controllo della Corte	
	dei Conti	
Stefano Bonaccini	Marco Pieroni	Paolo Lucchi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	$Firmato\ digital mente$